



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PACIFICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2020

Indennizzo del patrimonio espropriato agli agricoltori italiani in Tunisia

ONOREVOLI SENATORI. - L'annosa questione degli indennizzi a favore dei nostri connazionali che hanno perduto i loro beni all'estero rischia di diventare motivo di discredito per tutte le forze politiche e per le istituzioni dello Stato.

Infatti, nonostante il legislatore sia più volte intervenuto nel corso di tutti questi anni, le problematiche connesse ai suddetti indennizzi non sono state ancora adeguatamente risolte.

Lo Stato italiano ha emanato diverse leggi in materia, ma non ha stanziato fondi sufficienti ad ottemperare agli impegni presi sia con il Trattato di pace, sia con i successivi accordi internazionali, sia, infine, con la legge 26 gennaio 1980 n. 16, con la quale si riuniscono in un unico quadro normativo tutte le fattispecie concernenti gli indennizzi per i beni perduti.

Purtroppo, a causa delle difficoltà probatorie, dei criteri restrittivi adottati dalla pubblica amministrazione nelle valutazioni, della lentezza burocratica nelle liquidazioni e dell'inflazione per tanti anni galoppante, gli aventi diritto hanno finora ricevuto soltanto una piccola parte del valore delle perdite effettive subite.

Pertanto, a distanza di tanti decenni, non si può più lasciare aperta la partita relativa alle rivendicazioni patrimoniali dei cittadini italiani di Tunisia, visto anche che con la legge 29 marzo 2001 n. 137, si è provveduto per i cittadini e imprese operanti in territori della *ex* Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana e con la si è provveduto per gli italiani di Libia.

Il problema degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno subito l'espropriazione dei loro beni in Tunisia si trascina da più di cin-

quantacinque anni per i beni espropriati dal Governo tunisino (12 maggio 1964) e da circa settantacinque anni per i beni espropriati dalle Autorità francesi (1944-1947).

Relativamente alle perdite subite nel periodo dal 1944 al 1947, le cosiddette « vendite forzose », il Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate del 10 febbraio 1947, all'articolo 79, comma 6, lettera c), prevedeva che tutti i beni degli italiani che si trovassero in un Paese non associato ai Paesi alleati, non dovessero essere né confiscati né liquidati.

Le espropriazioni avvennero in violazione del diritto internazionale sulla proprietà privata nonché delle varie risoluzioni dell'ONU, dello stesso Trattato di pace e della Convenzione italo-francese del 29 novembre 1947, che garantiva la tutela dei beni, diritti e interessi delle varie comunità italiane all'estero.

La collettività italiana di Tunisia è una delle più importanti. Prima della Seconda guerra mondiale contava la presenza di circa 125.000 cittadini, gente laboriosa che ha trasformato la Tunisia in un giardino.

Tutte le proprietà agricole sono state acquisite dai nostri connazionali con il sacrificio e senza beneficiare di nessuna concessione né da parte del Governo italiano né del Governo francese.

Per quanto concerne l'articolato, il presente disegno di legge reca, all'articolo 1, disposizioni in merito alla corresponsione di ulteriori indennizzi per i cittadini italiani titolari di proprietà agricole espropriate in Tunisia sia durante gli anni dal 1944 al 1947 che dal 1964 in poi.

L'articolo 2 disciplina la validità delle domande, mentre l'articolo 3 norma le esen-

zioni dalle imposte. L'articolo 4 dispone in materia di oneri e relativa copertura.

Per concludere: chiudere la vicenda dei beni perduti in Tunisia dai nostri connazio-

nali rappresenta una questione di giustizia e di dignità per il nostro Paese e rappresenta un'esigenza fondamentale dal punto di vista della credibilità delle nostre istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Corresponsione di ulteriori indennizzi
agli italiani titolari di proprietà agricole
espropriate in Tunisia)*

1. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società italiane titolari di proprietà agricole o di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione adottati a decorrere dal 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, a favore dei quali la legge 5 giugno 1965, n. 718, ha previsto la concessione di anticipazioni, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione dei beni, dei diritti e degli interessi, così come definita dall'articolo 5 della legge n. 16 del 1980, è moltiplicata per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 8.

3. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società italiane titolari di proprietà agricole o di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione adottati dalle Autorità francesi nel periodo dal 1944 al 1947, a favore dei quali la legge n. 16 del 1980 ha previsto la concessione di un'anticipazione, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, è corrisposto un ulteriore indennizzo.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 3 del presente articolo, la valutazione dei beni, dei diritti e degli interessi, così come definita dal-

l'articolo 5 della legge n. 16 del 1980, è moltiplicata per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 8.

5. La liquidazione degli indennizzi, calcolati ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, è effettuata dagli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

(Validità delle domande)

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 1 della presente legge restano valide le domande già presentate ai sensi delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, se confermate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da ciascuno degli aventi diritto mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

(Esenzioni)

1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 135 del 1985 e all'articolo 1, comma 4, della legge n. 98 del 1994.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00